



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>BLOCK</u>	<u>MAURIZIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SARTORE</u>	<u>MARTINO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE BIASE FREZZA</u>	<u>COSTANZA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 126/2017
spedito il 24/02/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420160026691480000 IRES-ALTRO 201:
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

ANOLFI ARIANNA
VIA SALVO D'ACQUISTO 55 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

difeso da:

DALLA VALLE CLAUDIO
VIA VALSUGANA 102 36022 CASSOLA VI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 126/2017

UDIENZA DEL

26/05/2017 ore 10:00

N°

468/02/2017

PRONUNCIATA IL:
26 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15 GIU. 2017

Il Segretario

(SALERNO ANNA)

FATTO E DIRITTO:

Il ricorso in esame, tempestivamente prodotto con cui la parte ricorrente ha inteso contrastare la cartella di pagamento n. 12420160026691480000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza ex art. 36 ter del d.P.R. 600/73, per l'anno d'imposta 2012, risulta fondato e come tale meritevole di accoglimento.

Il fatto genetico della questione discende dal disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle e detrazioni indicate nella dichiarazione e riferite alle spese finalizzate al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le argomentazioni mobilitate dalla Società ricorrente, a sostegno delle proprie tesi difensive risultano giuridicamente fondate e come tali idonee a contrastare l'operato dell'Ufficio resistente e vincere le contrarie deduzioni fornite con la nota di comparsa e costituzione dall'Amministrazione finanziaria, che pretenderebbe di negare alla Società immobiliare il diritto alla detrazione d'imposta per i lavori eseguiti.

Invero, nelle previsioni normative che regolano la materia "*de qua*", non è rinvenibile una espressa previsione normativa che operi una netta distinzione tra requisito oggettivo e soggettivo, tale da poter escludere dal beneficio la parte ricorrente.

Vale ricordare in proposito che sia la previsione recata dall'art. 1, commi 344 e 345, L. 296/2006, c.d. legge finanziaria per l'anno 2007, che il relativo DM di attuazione del 19/025/2007, riconoscono l'agevolazione fiscale per gli interventi di

riqualificazione energetica sugli edifici esistenti non incidendo sulla categoria catastale dell'immobile né sul soggetto che beneficia della detrazione.

Proprio con riferimento a questo ultimo aspetto il D.M. 19/02/2007, così come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007, e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della legge finanziaria 2008 e meglio conosciuto come "Decreto edifici", all'art. 2, rubricato "*Soggetti ammessi alla detrazione*", individua quali siano i soggetti beneficiari della detrazione d'imposta e testualmente prevede che sono ammesse: "*a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti*".

Il chiaro tenore letterale della norma non lascia spazio a dubbi o residui interpretativi, "*in claris non fit interpretatio*", e del tutto arbitrario risulta l'operato dell'Ufficio che adotta un criterio restrittivo dell'ambito di applicazione del beneficio, pretendendo di escludere dall'agevolazione i c.d. <<Beni Merce>> posseduti dalla Società Immobiliari di costruzione o quelli concessi in locazione dalle Società Immobiliari di gestione, poiché tale volontà non trova giustificazione nella "*ratio*" della norma che fa riferimento a qualsiasi immobile.

Va affermato, per contro, che l'unico indice rinvenibile nella norma regolatrice è quello di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, anche con riferimento ai trattati internazionali che impongono l'efficienza degli immobili a fini ambientali e dell'ecosostenibilità.

All'esito del percorso argomentativo fin qui sviluppato, in materia del recupero del patrimonio edilizio, risultano irrilevanti gli elementi indicati nella costituzione dell'Ufficio, quali indici dell'asserito diniego del diritto alle detrazioni delle spese sostenute.

Ne consegue, per i motivi che precedono, disattesa e reietta ogni domanda, eccezione e difesa avanzate dall'Amministrazione finanziaria, che il ricorso debba essere accolto con conseguente riforma della cartella emessa.

Nella particolarità della questione trattata, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, art. 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.


P Q M

Accoglie il ricorso del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Vicenza il 26/05/2017

IL RELATORE

Estensore



IL PRESIDENTE

